



TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gustavo Danise

Presidente

dott. Grazia Roscigno

Giudice Rel

dott. Giuseppe Barbato

Giudice

.all'esito dell'udienza del 20/06/2025

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **2864/2025** promosso da:

Parte_1

(C.F. *P.IVA_1*)

) con il patrocinio degli avv.ti

CELESIA JACOPO, ATTANASIO ENRICO e BONI MARIA GIULIA

RECLAMANTE

contro

Controparte_1

(C.F.

P.IVA_2)

) con il patrocinio

dell'avv. FRIGERIO ALESSANDRA

CP_2

(C.F. *P.IVA_3*

con il patrocinio degli avv.ti

IACOVIELLO MONICA e dell'avv. EMANUELE FERDINANDO

RECLAMATO/I

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025 *Parte_1* ha chiesto, ai sensi degli artt. 696, 696 bis e 669 e ss. c.p.c., disporsi ATP deducendo quanto segue:

- di essere una società attiva nella produzione di carte riciclate e di aver stipulato due contratti con la società finlandese *Controparte_1* per la fornitura e installazione dei macchinari Winder e Pope Reel (contratto n. 2900/20122018 del 2 gennaio 2019 per la progettazione, fornitura e assistenza nell'installazione del macchinario winder" e il contratto n. 3200/04102019 del 4 ottobre 2019 per la progettazione, fornitura e assistenza nell'installazione del macchinario pope reel) e, nel 2021 un

contratto con *CP_2* per la modifica della pressa Nipcoflex (in data 16 aprile 2021);

- la consegna e l'installazione dei macchinari, inizialmente prevista per il 2020, aveva subito ritardi a causa della pandemia e per le opere civili poste a proprio carico;

- dal gennaio 2022 Indexa Italia *CP_3* incaricata da essa ricorrente, aveva avviato il montaggio dei macchinari con il supporto di tecnici [...]

Controparte_1 e sin dall'inizio erano emersi gravi malfunzionamenti e difetti, nella specie errori di progettazione delle piastre di montaggio, difformità nelle componenti, errori software, problemi di integrazione tra i sistemi, come risulta dalla fitta corrispondenza intercorsa, nella quale essa ricorrente aveva segnalato ripetutamente i vizi, ottenendo interventi tecnici risultati vani;

- tra il 2022 e il 2024 si erano susseguiti ulteriori problemi, ossia rotture di componenti, usura anomala, inefficienze nei sistemi di pesatura, errori nei manuali, carenze nella formazione del personale, blocchi produttivi e perdite di produzione;

- essa ricorrente aveva commissionato al prof. *Persona_1* relazioni tecniche che quantificano danni da essa subiti per oltre 3,4 milioni di euro per Winder e Pope Reel e oltre 1,4 milioni per Nipcoflex;

- i tentativi di soluzione bonaria erano falliti.

Ha quindi chiesto l'ammissione dell'ATP urgente e/o con finalità conciliativa, deducendo la stretta e indifferibile urgenza di accertare lo stato dei macchinari prima di procedere agli interventi necessari al ripristino della piena operatività.

La resistente *Controparte_1* ha contro-dedotto nella memoria di costituzione relativa alla prima fase:

- l'infondatezza delle pretese di *Pt_1* negando ogni responsabilità per i vizi lamentati e attribuendo le problematiche a errori di installazione, manutenzione e gestione da parte di *Pt_1* e dei suoi fornitori;

- la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al progetto Nipcoflex, non essendo parte del relativo contratto;

- la previsione nei contratti di una clausola compromissoria che devolve ogni controversia ad arbitrato ICC con sede a Milano, eccedendo quindi l'incompetenza del Tribunale ordinario;

- l'inammissibilità dell'ATP per carenza dei presupposti di urgenza e periculum in mora, nonché l'inutilità della consulenza tecnica a fini conciliativi in assenza di reale volontà di conciliazione.

- in via subordinata, la modifica dei quesiti peritali, la nomina di un CTU fuori distretto e l'estensione del contraddittorio a *Controparte_4*

Ha resistito anche *CP_2* ("Valmet Italia"), chiedendo, preliminarmente, l'estensione del contraddittorio a *Controparte_4*

Avendo partecipato al solo "Progetto Nipcoflex", ossia alla modifica della pressa a scarpa presso lo stabilimento *Pt_1* ha negato ogni coinvolgimento nei progetti Winder e Pope Reel (di competenza Valmet Finlandia).

Ha contestato, in fatto, che

- *Pt_1* le aveva richiesto la modifica della pressa Nipcoflex per produrre fogli di carta più larghi, con fornitura di una nuova "scarpa" e componenti accessori;

- l'installazione era stata eseguita da *Controparte_4* u incarico di *Pt_1*

- dopo l'avvio, erano emersi problemi di funzionamento dovuti a un errore di installazione da parte di *CP_4* (inversione dei tubi dell'olio e dell'aria), da cui erano derivati danni e malfunzionamenti, che la *Pt_1* aveva riconosciuto, pagando l'intervento fuori garanzia di essa Valmet Italia per la riparazione;

- successivamente, *Pt_1* aveva lamentato usura anomala dei materiali consumabili e difformità della nuova scarpa, ma le verifiche tecniche di essa Valmet Italia avevano escluso difformità geometriche rilevanti e dimostrato che i problemi non le erano imputabili;

- di avere sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo, offrendo ulteriori verifiche e soluzioni, ma che *Pt_1* aveva interrotto ogni interlocuzione e ha avviato il procedimento giudiziale.

In diritto ha eccepito:

- l'incompetenza del Tribunale: la presenza di una clausola compromissoria nel contratto Nipcoflex devolve ogni controversia ad arbitrato ICC con sede a Milano;

- l'inammissibilità dell'ATP e della CTU ex art. 696-bis c.p.c. per mancanza del requisito dell'urgenza e della finalità conciliativa, essendo

impossibile una conciliazione dopo l'interruzione dei rapporti da parte di **Pt_2** ;

- l'infondatezza nel merito, in quanto nessun errore di progettazione, fabbricazione o montaggio imputabile a essa resistente e i danni lamentati erano esclusi contrattualmente (danni indiretti).

Ha chiesto: in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale in favore dell'arbitrato, in via principale, rigettare tutte le domande di **Pt_1** per inammissibilità e/o infondatezza; in via subordinata, autorizzare l'estensione del contraddittorio a **CP_4** espungere/modificare i quesiti peritali, nominare un CTU fuori foro, autorizzare la nomina di un CTP fino all'inizio delle operazioni peritali

Il Tribunale di Salerno, con ordinanza n. 6329/2025 del 31 marzo 2025, comunicata in pari data ha rigettato il ricorso di Cartesar.

Il giudice di prime cure ha rilevato che, pur essendo astrattamente ammissibile l'ATP anche in presenza di clausola compromissoria, nella specie non risultavano allegati né dimostrati i presupposti concreti di urgenza e di rischio di dispersione della prova, avendo lamentato solo un pregiudizio patrimoniale. Per quanto concerne l'istanza ex art. 696-bis c.p.c., è stata ritenuta inammissibile per la presenza di clausole arbitrali nei contratti, che escludono la giurisdizione statale in favore dell'arbitrato. Ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Nel ricorso per reclamo la **Pt_1** ha formulato i seguenti motivi di gravame:

- ha ribadito la sussistenza di gravi vizi e difetti nei macchinari, la necessità di accertare urgentemente lo stato dei luoghi e di identificare le cause dei vizi e difetti che affliggono i tre macchinari oggetto del ricorso;
- ha evidenziato il rischio concreto, molteplice e attuale di dispersione e distruzione delle prove, in quanto gli interventi tecnici necessari comporterebbero la definitiva modificazione dei macchinari e la perdita irrimediabile delle evidenze probatorie sulle responsabilità delle resistenti;
- ha contestato l'interpretazione restrittiva del *periculum in mora* adottata dal Tribunale;
- ha insistito sulla piena compatibilità dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c. con la clausola arbitrale e sulla propria effettiva disponibilità conciliativa.

Ha chiesto, quindi, la riforma integrale dell'ordinanza e l'ammissione dell'ATP urgente e/o con finalità conciliativa, con nomina di CTU esperto e autorizzazione agli interventi tecnici necessari.

Valmet Italia ha contestato la fondatezza del reclamo, insistendo per il rigetto e la conferma dell'ordinanza impugnata. Ha ribadito l'assenza di urgenza e periculum in mora, sottolineando che la pressa Nipcoflex funziona regolarmente da anni con la scarpa modificata. Ha sostenuto che eventuali interventi tecnici non precluderebbero future verifiche, potendo conservare i componenti sostituiti. Ha eccepito l'incompetenza del Tribunale ordinario per la presenza di clausole compromissorie, che impongono la devoluzione della controversia ad arbitrato. Ha contestato la reale volontà conciliativa di *Pt_1* e la natura non cautelare dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c. Ha chiesto, in via subordinata, la modifica dei quesiti peritali, la nomina di un CTU fuori distretto e l'estensione del contraddittorio a *Controparte_5*

[...] ha resistito anche nella fase di reclamo, contestando quanto segue:

- l'inammissibilità dell'ATP ex art. 696 c.p.c., non sussistendo alcuna concreta urgenza né rischio di dispersione della prova che giustifichi l'accertamento tecnico preventivo richiesto da *Pt_1* sui macchinari Winder e Pope Reel;
- la tardività e l'insussistenza delle urgenze dedotte da *Pt_1* pretestuose e non idonee ad alterare irreversibilmente i macchinari;
- l'attuale e persistente funzionamento dei macchinari, per cui la *Pt_1* ben avrebbe potuto avviare il giudizio di merito, sede naturale per la consulenza tecnica;
- la sostituzione delle componenti non pregiudicherebbe future verifiche, potendo conservare le parti sostituite;
- l'interpretazione dell'art. 696 c.p.c. adottata dal Tribunale è conforme al dettato normativo e alla giurisprudenza consolidata: l'urgenza deve essere concreta e collegata al rischio di alterazione o dispersione della prova, non basta la mera lamentazione di malfunzionamenti o danni economici;
- la presenza di clausole compromissorie nei contratti Winder e Pope Reel (art. 20.2) determina l'incompetenza del giudice ordinario e l'inammissibilità della consulenza tecnica a fini conciliativi;

- l'interruzione da parte di **Pt_I** di ogni interlocuzione e collaborazione, con evidente insussistenza della reale volontà conciliativa;
- l'inesistenza dei vizi e dei danni lamentati da **Pt_I** tutti riconducibili a difetti di manutenzione, pulizia e gestione da parte di **Pt_I** ;
- l'esclusione dalla garanzia dei danni lamentati da **Pt_I** (danni indiretti).

Controparte_1 ha chiesto il rigetto del reclamo di **Pt_I** e la conferma integrale dell'ordinanza n. 6329/2025 del Tribunale di Salerno.

In via subordinata, **CP_I** ha chiesto:

- la modifica e/o riduzione dei quesiti proposti da **Pt_I** in quanto generici, esplorativi e in parte attinenti a questioni di mero diritto;
- la nomina di un consulente tecnico d'ufficio fuori foro (per garantire imparzialità);
- la circoscrizione dell'indagine peritale alle problematiche residue indicate da **Pt_I**
- l'estensione del contraddittorio a **Controparte_4** responsabile dell'errore di installazione, qualora venisse accolta l'istanza avversaria.

1.1. Il reclamo deve essere rigettato.

1.2. Occorre affrontare dapprima la questione dell'inammissibilità del ricorso ex art. 696 c.p.c. Perché l'istruzione tecnica preventiva possa essere disposta è necessario che ricorrano, come per tutti i procedimenti cautelari, i requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

1.3. Detto procedimento è finalizzato, in vista di un possibile futuro processo di cognizione, a fissare e ad accantonare delle risultanze probatorie che potranno essere poi utilizzate in quel processo – di qui la necessità di accertare, con riguardo alle domande e alle eccezioni sommariamente esposte e alle quali la prova è preordinata, se questa sia ammissibile e rilevante con riferimento alle domande e alle eccezioni alle quali quella prova è preordinata – e ciò al fine di evitare il pericolo che quei mezzi probatori non possano più essere assunti o non possano più dare quelle utilità per le quali sono stati richiesti, causa il verificarsi di eventi durante il tempo necessario per la loro assunzione in via ordinaria.

1.4. Il pericolo è dato dalla probabilità che, durante il tempo necessario per assumere la prova in un processo di merito, lo stato o la condizione o la

qualità di un luogo, di una cosa o di una persona possano mutare o possa perfino andare distrutto l'oggetto della prova per vicende sia naturali sia umane.

1.5. Nel caso di specie nel ricorso introduttivo della prima fase, la reclamante, dopo essersi profusa, con dovizia di particolari, nell'illustrare i vizi e le difformità dei macchinari acquistati dalle resistenti e, poi, rivendicato il risarcimento dei danni da essi derivatile, ha dedotto le seguenti argomentazioni a supporto dell'urgenza

«101. (...)Sussiste, pertanto, il requisito del *fumus boni iuris*, in quanto *Pt_1* ha diritto di azionare le garanzie contrattuali e di legge nei confronti di Valmet Finlandia e Valmet Italia, al fine di ottenere un intervento integralmente risolutivo sui macchinari e il risarcimento dei relativi danni.

102. Allo stesso modo, vi è urgenza di procedere all'accertamento peritale richiesto, dal momento che i vizi e i difetti dei macchinari stanno provocando, giorno dopo giorno, fermi e rallentamenti di produzione che non sono più tollerabili.

103. È dunque esistente, quindi, anche il requisito del *periculum in mora*, sussistendo la stretta e indifferibile urgenza di far verificare lo stato dei luoghi e le azioni necessarie per ripristinare il pieno funzionamento dei macchinari (...)»

1.6. Nel ricorso per reclamo la ricorrente ha censurato l'ordinanza gravata affermando di avere descritto i vizi e le difformità dei macchinari industriali acquistati dalle reclamata e rivendicato i danni e affermando, in diritto, che per la concessione della cautela sarebbe sufficiente da parte del ricorrente l'allegazione della necessità di intervenire su bene oggetto di tutela (e della prova), come sarebbe evincibile dal passaggio appena riportato, e desumibile, appunto, dalla descrizione dei vizi e dalla richiesta di risarcimento dei danni (pag. 9 e ss. del reclamo e relative note)

1.7. Detto ciò, occorre puntualizzare che sulla natura del reclamo si contrappongono due differenti impostazioni ricostruttive.

1.1. Secondo la prima – formatasi in epoca anteriore alla novella operata con d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in l. 14 maggio 2005, n. 80, ma comunque confermata da successive pronunce di merito –il reclamo è uno strumento di controllo degli eventuali *errores in procedendo* e *in iudicando* commessi dal giudice cautelare di prime cure; pertanto, il reclamo cautelare non può fondarsi né su nuove circostanze di fatto preesistenti ma non dedotte, né su nuove prove relative a circostanze già dedotte. Il sostegno di tale tesi si scorge in un passaggio della pronuncia

della Corte costituzionale del 26.6.1994, n. 253, nella quale si discorre, appunto, di “*revisio prioris instantiae*”, in riferimento al reclamo cautelare, «*il quale consente, da parte di un giudice diverso e collegiale, il controllo sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente commessi dal giudice della cautela...*».

1.2. Dunque, in sintesi, secondo la descritta impostazione interpretativa:

- il controllo del giudice del reclamo è limitato all’ordinanza del giudice di prime cure;
- la parte è tenuta a confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato e, dunque, ad
 - evidenziare i vizi dello stesso e l’erroneità delle argomentazioni spese dal giudice di prime cure;
 - l’effetto devolutivo è limitato alla domanda cautelare proposta in primo grado, con l’esclusione della proposizione di domande nuove.

1.3. A questa impostazione se ne contrappone un’altra, sorta già prima della riforma del 2005 e supportata da un’altra pronuncia Corte costituzionale (Corte Cost. 17.3.1998, n. 65), nella quale è stata sostenuta la natura devolutiva del rimedio.

1.4. A conforto di tale indirizzo ermeneutico è intervenuto il legislatore; infatti, l’art. 669-terdecies, comma 4 c.p.c. - «*Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.*» – così come modificato dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, ha configurato il reclamo cautelare in termini di rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione di prime cure sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto, senza altre formalità che non siano quelle strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio.

1.5. Secondo la seconda impostazione interpretativa:

- possono essere dedotti fatti nuovi al momento della presentazione del reclamo, vale a dire: fatti oggettivamente (in quanto verificatisi fino al momento della decisione del reclamo) o soggettivamente (perché non conosciuti in precedenza) nuovi;

– possono essere colmate le lacune probatorie rilevate all’esito del primo grado cautelare, in conformità a quanto disposto dall’art. 669-terdecies comma 4 c.p.c.;

– non è necessario indicare specifici motivi di “impugnazione” e di critica del provvedimento gravato, in quanto l’oggetto del giudizio di reclamo è corrispondente quantomeno a quello di primo grado;

1.6. Non è, quindi, ammissibile dopo il diniego del giudice di prima cure, nella fase di reclamo, fondare la domanda cautelare sulla base di una migliore e più ampia illustrazione delle medesime ragioni di pericolo nel ritardo già, senza successo, rappresentate al primo giudice.

1.7. Orbene, nel ricorso introduttivo della prima fase, non sono stati esposti gli elementi di fatto fondanti il pericolo di dispersione della prova, la cui specifica allegazione è necessaria ai fini dell'accoglimento dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 696 c.p.c., sono altresì inammissibili le allegazioni contenute nel reclamo in cui è affermata la volontà-necessità di ripristinare/far riparare i macchinari.

1.8. A tale proposito, occorre precisare che nessun elemento concreto è stato posto a sostegno della necessità, neppure allegata nella prima fase, di far accertare lo stato di fatto dei macchinari al fine di farli riparare da terzi.

1.9. In nessuna parte del ricorso e della copiosa documentazione da essa prodotta, compresa la corrispondenza intercorsa tra le parti, è nemmeno paventata l’intenzione della Cartesar di intervenire sui macchinari per farli riparare da terzi; in particolare, nella relazione di parte di parte reclamante, il prof. *Per_I* è limitato a descrivere i vizi e a stimare i danni in termini di riduzione della produzione e maggiori costi del personale impiegato per la pulizia extra e per l’acquisto dei pezzi di ricambio, tutto ciò su base documentale (ossia i rapporti generati dai macchinari – v. allegato alla relazione – e, presumibilmente, - non essendo stata prodotta nessuna documentazione contabile – sul fatturato dalla ricorrente); tutti questi aspetti guardano al passato e rispetto ad essi non si configura alcun pericolo di dispersione della prova. In nessuna parte della relazione sono descritti gli interventi di riparazione dei macchinari, limitandosi il c.t.p. a imputare le cause dei malfunzionamenti alle resistenti.

1.10. Più chiaramente: la difesa della ricorrente è inequivocamente direzionata, attraverso all’allegazione dei vizi e la formulazione della

cospicua pretesa risarcitoria, a fare della cautela richiesta un mezzo di coercizione indiretta nei confronti delle reclamate per provocarne interventi riparatori, avendone solo esse le capacità e, soprattutto, il know how, tanto da avere dedotto anche la carenza e/o mancanza di manuali di istruzioni dei macchinari.

1.11. Allora, se la modifica dei macchinari può avvenire solo per interventi delle reclamate, tali interventi (per i quali queste hanno avanzato richiesta di corrispettivo, negando qualsiasi addebito) sono stati pacificamente eseguiti da dette società, già plurime volte, sin dalla messa in funzione dei macchinari, ma per essi non sussiste nessuna urgenza di accertamento, essendo pacifici; per quelli pretesi dalla reclamante, pure è esclusa l'urgenza, dal momento che le reclamate hanno recisamente negato le proprie responsabilità in relazione ai vizi e si sono rifiutate di eseguire interventi più incisivi.

1.12. Dunque, deve confermarsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 c.p.c. per mancanza dell'urgenza, così come affermato dal giudice della prima fase, e per l'inutilità della a.t.p. stesso rispetto allo scopo perseguito dalla Cartesar, giacché solo la condanna delle resistenti ad un *facere* sarebbe satisfattivo dell'interesse della reclamata, ma tale ordine non potrebbe certo scaturire dalla tutela richiesta (né, invero, per le compravendite eseguite tra pari, è previsto un obbligo di riparazione del bene compravenduto, stabilito, invece, nella disciplina consumeristica).

1.13. In definitiva, deve essere confermata l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 c.p.c.

1.14. Deve essere, altresì, rigettata anche la richiesta di concessione della cautela ex art. 696 bis c.p.c., correttamente nell'ordinanza reclama è stata ritenuta insussistente la competenza del Tribunale e affermata quella arbitrale, prevista, in tutti i contratti stipulati tra le parti, da apposita clausola compromissoria, di cui le reclamate si sono avvalse,

1.15. È bene chiarire che, al contrario, di quanto sostenuto dalla Pt_I nel ricorso per reclamo, il giudice di prime cure non ha affatto affermato l'incompatibilità tra la clausola compromissoria e l'a.t.p. ex art. 696 c.p.c. (d'altro canto l'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte cost., Sentenza, 28/01/2010, n. 26 nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669-*quinquies* dello stesso codice

ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impediva, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito), ma ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalle resistenti, affermando la competenza arbitrale solo con riferimento all'a.t.p. ex art.696 *bis* c.p.c., pure richiesto dall'odierna reclamata, giacché l'art. art. 669-*quaterdecies* c.p.c. – *Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (...).*– non prevede che l'art. 669 *quinquies* c.p.c. – *Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito (...)* – trovi applicazione anche per la c.t. preventiva con finalità conciliativa.

1.16. Deve escludersi sia che la pronuncia della consulta appena citata possa estendersi anche all'art. 696 *bis* c.p.c. sia l'incostituzionalità della mancata applicazione dell'art. 669 *quinquies* c.p.c. all'a.t.p. conciliativo, per le seguenti ragioni.

1.17. I motivi della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 696 c.p.c. affondano le loro radici nella natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva connotati dall'urgenza. È indubbio, infatti, che *«l'alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere»*. Il vuoto di tutela che la Corte costituzionale ha voluto colmare in questo caso è dichiaratamente il diritto alla prova, la cui mancata tutela si riflette sul diritto di difesa. Prima di questa pronuncia le parti di una convenzione di arbitrato non potevano adire né il giudice ordinario, in quanto precluse dai limiti posti dall'originario art. 669-*quaterdecies* c.p.c., né gli arbitri, posto il divieto di cui all'art. 818 c.p.c. vigente all'epoca, il che provocava un pregiudizio irreparabile perché faceva perdere una fonte di prova in modo potenzialmente irreparabile. È l'urgenza, dunque, insieme con l'irreparabilità della situazione, che ha connotato la necessaria estensione

della tutela di cui all'art. 696 c.p.c. all'arbitrato, pena il rischio di perdita della prova e con ciò la lesione del diritto di difesa.

1.18. Nel caso della c.t.pr. in funzione conciliativa la ragione dell'istituto, come ha avuto modo di affermare la Corte Costituzionale in due recenti pronunce, è l'esigenza di *«aggiungere alla tutela giurisdizionale una forma complementare di attuazione dei diritti, per mezzo della quale il conflitto è definito in via negoziale, ma all'esito di un apposito procedimento nel quale la conciliazione è coadiuvata dall'esperto in posizione di terzietà ed è impostata, diretta e convalidata dal giudice»* (Corte cost. 21 dicembre 2023, n. 222) e la tutela della *«facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite»*, legata non solo al diritto di azione, ma anche a quello alla ragionevole durata del processo, il cui diniego comporterebbe quindi «una compromissione anche maggiore del rigetto di un accertamento tecnico ai sensi dell'art. 696 c.p.c.» (Corte cost. 10 novembre 2023, n. 202).

1.19. Sul piano generale gli argomenti della ragionevole durata e della necessità di deflazione del contenzioso non sono predicabili con riferimento all'arbitrato, il quale non risente dai notori carichi di lavoro dei Tribunali. Inoltre, la ragionevole durata del procedimento arbitrale è tutelata dall'interno del sistema, con l'apposizione del termine per la pronuncia del lodo che ne scandisce la durata e dalla libera determinabilità delle regole del procedimento ai sensi dell'art. 816-bis c.p.c.

1.20. È, quindi, insussistente un interesse generale dell'ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata dei procedimenti arbitrali cui si debba pervenire mediante una riduzione del numero delle cause pendenti. All'opposto, è l'arbitrato stesso strumento di deflazione dei giudizi ordinari, di per sé funzionale a questo scopo.

1.21. Inoltre, sul piano concreto, l'apposizione della clausola arbitrale rivela l'intenzione delle parti di affidare agli arbitri l'intera decisione della lite, comprensiva della sua istruzione. Gli arbitri possono, infatti, anche affidare a un consulente terzo l'indagine tecnica, ma si tratterebbe di una scelta operata dagli arbitri cui le parti hanno concordemente affidato la decisione della lite, che avrebbe finalità diverse da quelle conciliative; allo stesso modo non è in discussione che gli arbitri possano tentare la conciliazione della lite, prima o dopo l'istruzione, ma, ancora una volta, sarebbe un tentativo di conciliazione connaturale alla loro funzione, diversa

dall'affidamento preventivo a un terzo della consulenza da parte dell'organo giudicante.

1.22. Da ultimo l'art. 696-bis c.p.c. disciplina uno strumento che è attivato da una sola delle parti e che la controparte, se vi sono i presupposti per la sua ammissibilità, subisce. Proprio per questo se, a fronte di una convenzione di arbitrato, una delle parti solleva l'eccezione (eccezione in senso stretto, in questo caso sollevata) perché non intende affidare al giudice compiti che per scelta comune spettano invece agli arbitri, il suo diritto a che l'istruzione sia guidata dagli arbitri deve prevalere.

1.23. Dunque, l'a.t.p. 696 bis mira non alla tutela della prova, ma alla conciliazione preventiva, finalità incompatibile con la volontà di una delle parti contrattuali di avvalersi della clausola arbitrale.

1.24. Il reclamo è pertanto rigettato e l'ordinanza reclamata confermata, come integrata dalla motivazione del presente provvedimento.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza della reclamante. La liquidazione avverrà con applicazione ai massimi per la fase di studio e introduttiva (considerate la lunghezza e la ripetitività del ricorso per reclamo e, quindi, il conseguente sforzo difensivo delle reclamate), mentre per le fasi di trattazione e decisoria, la liquidazione è ai minimi; il valore è indeterminabile, complessità media.

P.Q.M.

- Rigetta il reclamo;
- Condanna la parte reclamante a rimborsare a ciascuna delle reclamate le spese di lite, che si liquidano, per ognuna, in € 6.060,00 per compenso d'avvocato oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento doppio del contributo unificato, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

24/11/2025

La Giudice est.
Grazia Roscigno

Il Presidente
Gustavo Danise